

# Luoghi di Hermann Hesse, addio?

Fotografia aerea della collina dove sorge il Parco e la fu Casa Rossa di Hermann Hesse a Montagnola (2012; tratto da [www.savehermannhesse](http://www.savehermannhesse)).



**Tiziano Fontana**

Abbiamo pubblicato diversi articoli<sup>1</sup> dedicati alla presenza a Montagnola di Hermann Hesse, al valore culturale e simbolico dell'opera del premio Nobel e al legame inscindibile tra opera letteraria e luoghi di ispirazione.

Da tempo abbiamo proposto di salvaguardare la proprietà che comprende la fu Casa Rossa e il suo parco. Nel 1931 il dr. Hans Bodmer, dopo aver acquistato il terreno, fece costruire la dimora secondo le indicazioni ed esigenze di Hesse e della sua compagna Ninon, che vi si trasferirono il 10 agosto 1931 (si sposarono, pochi mesi dopo, il 14 novembre).

Anche il giardino fu modellato e trasformato seguendo le disposizioni di Hesse. Come spiega lo scrittore Carlo Zanda nella sua opera *Un bel posticino* (il miglior libro per completezza e rigore sul soggiorno e sulle amicizie e frequentazioni di Hesse a Montagnola) fu proprio il rammarico dello scrittore di non abitare in una casa con giardino che spinse il mecenate Bodmer a offrire al futuro premio Nobel per la letteratura, vita natural durante, questa proprietà discosta dal nucleo storico.

Proprio Carlo Zanda ci ha onorati scrivendo sul no. 328 della nostra rivista l'articolo *Hermann Hesse e la Casa Rossa*. Ne riproponiamo due passaggi perché riassumono l'essenza della necessità di salvare questo luogo: «Due sono quindi le ragioni – una che riguarda la sfera più personale della vita di Hesse, l'altra che attiene al ruolo pubblico di intellettuale impegnato – che militano a favore della tutela della Casa Rossa e del suo giardino come beni degni di tutela nell'interesse generale.

La prima, la più ovvia, è che Hesse nella Casa Rossa visse trentadue anni, i due terzi del suo soggiorno in Ticino (...). E fu importante, la Casa Rossa, perché lo aiutò ad elaborare una visione della vita improntata alla accettazione del tempo che passa, della malattia e del rispetto della natura che resta uno dei suoi lasciti più alti nell'età matura. Il giardino, in particolare, fu decisivo. (...) Serviva a concentrarsi, diceva, alla «tessitura dei fili della fanta-

sia». Confidò al figlio Bruno che buona parte del *Gioco delle perle di vetro*, l'opera che gli valse il Nobel, era nata proprio strappando le erbacce nel giardino della Casa Rossa. Cancellarne la memoria sarebbe come rimuovere dalla biografia di Marcel Proust *Illiers*, il paesino della sua infanzia con cui si apre la *Recherche*; oppure cancellare la *Finca Vigia*, la tenuta cubana ora trasformata in museo, da quella di Ernest Hemingway.

La seconda ragione è che la Casa Rossa, nell'Europa di oggi sempre più divisa e pericolosamente tentata dal ritorno ai vecchi confini nazionali, può essere vista come il simbolo dell'adesione a un sistema di valori – in primo luogo l'antinazionalismo e la solidarietà – che appare come l'unico in grado di dare una speranza al Vecchio Continente. Se infatti Casa Camuzzi fu il luogo della ritrovata creatività letteraria, la Casa Rossa fu, per Hesse, diventato cittadino elvetico nel 1924, il luogo dell'impegno civile a favore dei perseguitati e contro i totalitarismi, nel solco della più illustre tradizione della Svizzera».

Possibile che le forze vive di una comunità non comprendano la necessità di salvaguardare questo luogo-simbolo culturale e umano? È chiaro che solo un'alleanza di associazioni private, enti pubblici e cittadini potrebbe riuscirci.

Nelle pagine seguenti proponiamo ai nostri lettori e soci le osservazioni di replica che la STAN ha inoltrato al Consiglio di Stato. Questa autorità dovrà evadere i ricorsi della nostra associazione e di cittadini di Collina d'Oro che si oppongono alla costruzione di nove unità abitative sul terreno che fu il parco-giardino di pertinenza della Casa Rossa.

<sup>1</sup> *Hermann Hesse: patrimonio dell'umanità*, INP 312, aprile-giugno 2012; *Il progresso può essere un viaggio a ritroso*, INP 312; *Creiamo il parco letterario Hermann Hesse*, INP 317, luglio-settembre 2013; *Hermann Hesse e la Casa Rossa*, INP 328, aprile-giugno 2016. Sono tutti proposti nel sito della STAN: [www.stan-ticino](http://www.stan-ticino).

# Osservazioni di replica al Consiglio di Stato

*Nell'ambito del Ricorso della STAN contro la licenza edilizia rilasciata dal Comune di Collina d'Oro concernente la Variante alla domanda di costruzione del 19.06.2013 per l'edificazione di 7 unità abitative unifamiliari e 2 bifamiliari sui mappali n. 1785 e 2366, cambiamento di destinazione Casa ex custode al mappale n. 2366 RFD Collina d'Oro, Sezione 3, Montagnola, di proprietà della signora Pavesi Elisabetta, Sorengo.*

Egredi signori,  
in merito alle osservazioni delle parti inoltriamo le seguenti considerazioni.

A mente di Dipartimento del territorio, Municipio e istante il progetto edilizio contestato rispetta le disposizioni in materia paesaggistica contenute nella Lst.

In particolare per quanto attiene al Dipartimento del territorio l'intervento si inserisce «*correttamente nel contesto paesaggistico interessato*», essendo venuti meno gli aspetti più problematici del primo progetto presentato dall'istante nell'aprile 2012, che prevedeva l'edificazione di dieci case unifamiliari e di una casa di quattro appartamenti. La STAN ha evidentemente preso nota dei cambiamenti apportati rispetto al progetto proposto con la prima domanda di costruzione, paesaggisticamente devastante. Ciò malgrado, la STAN ritiene che anche l'attuale progetto impugnato non rispetti la Lst, segnatamente il principio di inseri-

mento ordinato e armonioso nel paesaggio. Lacunoso è il giudizio espresso dall'Ufficio della natura e del paesaggio (UPN) e dalla Commissione del paesaggio (CdP) in merito all'impatto paesaggistico. Parimenti non è condivisibile la valutazione di Ufficio dei beni culturali e Municipio circa l'assenza di valore culturale degno di protezione del parco-giardino della Casa Rossa.

## 1. Violazione della Lst e delle leggi e convenzioni internazionali che l'hanno ispirata (in particolare la Convenzione europea del paesaggio)

Viste le affermazioni di alcune controparti dobbiamo tornare sulla questione per la scrivente determinante, vale a dire l'impatto paesaggistico del progetto.



*Fotografia aerea della zona e piano di situazione 5.10.2015 con l'inserimento delle unità abitative previste: sette unifamiliari e due bifamiliari (tratto da [www.savehermannesse](http://www.savehermannesse)).*

Quanto previsto dal progetto contestato non rispetta la legge sullo sviluppo territoriale (Lst), segnatamente costituisce una violazione degli articoli 102 (già 92) Lst – *Obiettivi* «Il paesaggio cantonale va rispettato, tutelato e valorizzato, garantendone in particolare la varietà, la qualità e il carattere» – e 104 (già 94), *Principi operativi* «1 Le attività d'incidenza territoriale vanno armonizzate con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio. 2 Le costruzioni devono inserirsi nel paesaggio in maniera ordinata e armoniosa».

Nella decisione n. 3657 del 2 settembre 2015 il Consiglio di Stato ricorda, a pagina 26 (punto 10. *Inserimento paesaggistico*), un concetto essenziale contenuto nella Legge sullo sviluppo territoriale, vale a dire il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio: «**un nuovo principio che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo. Esso appare rispettato allorché la costruzione progettata produce un effetto favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio**».

### 1.1 La portata della Lst

Il messaggio del Consiglio di Stato relativo al disegno di legge sullo sviluppo territoriale chiarisce la portata dell'art. 92, ora 102 Lst (modifica del 18.12.2014):

«Il capoverso 1 postula un triplice obiettivo di rispetto, tutela e valorizzazione dell'intero paesaggio cantonale. Il nostro paesaggio è anzitutto un bene, perché costituisce una ricchezza da cui dipende la nostra qualità di vita e in quanto concorre a formare parte della nostra identità individuale e collettiva. Un bene in quanto risorsa economica essenziale, perché unitamente alla benevolenza del clima, esso rappresenta l'elemento di punta dell'offerta turistica del Ticino; si tratta di un bene comune, poiché tutti possono fruirne e tale fruibilità non può essere limitata.

Un bene comune di questo tipo merita di essere rispettato ovunque e tramandato nella sua ricchezza alle generazioni future. Esso merita altresì che si vada oltre la mera tutela mediante vincoli e imposizioni, estendendo il campo d'intervento alla valorizzazione, novità importante che implica la riqualifica e promozione di luoghi nei quali viviamo quotidianamente. Si esplicita così un'altra novità: **la politica del paesaggio non si limita più alle parti straordinarie, ma interessa tutto il territorio cantonale e tutti i tipi di paesaggio**. Queste norme considerano quindi in misura uguale, seppur in modi e con accenti differenti, le diverse tipologie del territorio; in particolare, accanto ai territori che presentano valori eccezionali, sono considerati anche quelli ordinari, ubicati in genere nel fondovalle e nei quali si svolge gran parte della vita quotidiana della popolazione: sono i paesaggi urbani dei centri e delle periferie, quelli degli spazi verdi facilmente fruibili e quelli delle campagne e dei boschi.

Il capoverso 2 esplicita lo scopo della tutela e valorizzazione: si tratta di preservare la diversità, la qualità e l'identità del paesaggio ticinese, tre concetti che descrivono in modo sintetico la grande ricchezza del nostro patrimonio paesaggistico.

Il paesaggio ticinese è anzitutto vario e diversificato, grazie alla particolare morfologia ed alla posizione del Cantone nell'arco alpino. Basta percorrere la breve distanza che ne separa le estremità per registrare i continui cambiamenti: le colline, i monti, i laghi, le pianure, le montagne, i fiumi, gli insediamenti, le foreste, i pendii terrazzati, tutti elementi che concorrono a definire le diverse tipologie del nostro paesaggio.

Il paesaggio ticinese è perlopiù un paesaggio di qualità, perché singolarmente e nel suo insieme procura sensazioni di beneficio e godimento, come dimostrano i sondaggi presso i turisti ospiti nel nostro Cantone, che trovano nella natura e nel paesaggio il più elevato grado di soddisfazione. Naturalmente non mancano i paesaggi privi di qualità, che presentano degli scompensi perché disordinati, banalizzati, o senza identità; sono paesaggi che nel tempo andranno riqualificati.

Garantire l'identità del paesaggio ticinese significa concretamente far in modo che mantenga la propria specificità e il proprio carattere, orientando lo sviluppo territoriale verso obiettivi di qualità, anche per quanto riguarda l'assetto paesaggistico del Cantone e delle sue diverse regioni» (pp. 114-115).

Inoltre, nel medesimo messaggio il Consiglio di Stato chiarisce la portata dell'art. 94, ora 104 Lst: «Questo articolo propone i criteri ai quali chiunque operi sul territorio deve orientarsi per decidere di un atto pianificatorio o di un progetto concreto.

Il capoverso 1 enuncia un principio generale di armonizzazione, secondo il quale chi è incaricato di compiti pianificatori è chiamato a far interagire al meglio le proprie attività con gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio. In concreto bisogna fare in modo che tutte le politiche settoriali con incidenza territoriale considerino nel loro agire l'aspetto paesaggistico, temperando cioè gli interessi del paesaggio nelle fasi della pianificazione e della progettazione; si tratta [di un principio] che parzialmente discende dai principi pianificatori della LPT.

Il capoverso 2 esprime un importantissimo principio di valorizzazione: **ogni costruzione, cioè ogni tipo di intervento o di progetto deve inserirsi in maniera armoniosa nel paesaggio**. Quanto proposto è nuovo nella forma, ma riconducibile nei contenuti al postulato federale dell'inserimento armonioso dell'art. 3 cpv. 2 lett. b) LPT; si tratta infatti di un principio che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo, per giurisprudenza esso è rispettato quando la costruzione progettata produce un effetto favorevole, un abbel-

*limento del quadro generale del paesaggio. Si può concretamente parlare di inserimento armonioso se la costruzione si integra nello spazio circostante, cioè quando rispetta le preesistenze e le caratteristiche del luogo in cui si inserisce. Il principio dell'inserimento armonioso qui proposto sostituisce i due strumenti ancorati nel decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio del 16 gennaio 1940 (DLBN); il divieto di deturpazione di paesaggi e panorami pittoreschi e il divieto di alterazione di siti pittoreschi. Il concetto di alterazione (art. 3 cpv. 2 lett. c RBN) presuppone un intervento suscettibile di modificare il carattere del sito pittoresco, rompendo l'armonia delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi estranei e si distingue chiaramente dal concetto di deturpazione sancito dall'art. 2 cpv. 2 DLBN, che presuppone un intervento che pregiudica in modo evidente i valori caratteristici del paesaggio o del panorama pittoresco, producendo un effetto molto sfavorevole sul quadro del paesaggio (Decisione TCA 52 2006.251 del 13 settembre 2006, cons. 3.1). La giurisprudenza del Tribunale cantonale amministrativo ha sempre ribadito l'efficacia dei due principi, ma il modo di operare della precedente Commissione delle bellezze naturali e del paesaggio ha purtroppo facilitato una certa fama vessatoria del divieto di deturpazione. Riteniamo che i due principi del DLBN possano utilemente confluire in un principio generale di inserimento armonioso, il quale, nei suoi effetti è molto simile al conosciuto divieto di alterazione. Saranno in particolare l'Ufficio della natura e del paesaggio (che rappresenta la Sezione dello sviluppo territoriale) e la Commissione del paesaggio ad operare sulle domande di costruzione in applicazione di questo principio» (pagina 117).*

Su questa base giuridica il Consiglio di Stato ha ritenuto non motivata la valutazione operata dall'Ufficio della natura e del paesaggio e dalla Commissione del paesaggio e ha ordinato all'UNP di «*attestare e spiegare compiutamente perché ha ritenuto che il nuovo complesso residenziale rispetti il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio*» (pagina 28 della decisione n. 3657, citata).

## 1.2 La posizione di UNP e Commissione del paesaggio

Ora, nella risposta 12 settembre 2016 dell'Ufficio delle domande di costruzione al ricorso della scrivente, a pagina 2, è riportata la nuova presa di posizione dell'UNP: essa non si discosta da quanto sostenuto nell'avviso cantonale 95210 del 22 marzo 2016. Queste due prese di posizione sono **posteriori** alla decisione del Consiglio di Stato n. 3657 che, come detto, invitava UNP (e Commissione del paesaggio) a motivare la valutazione operata in particolare quò all'inserimento ordina-

to e armonioso: dunque così facendo esso contravviene così all'ingiunzione del Governo di «*attestare e spiegare compiutamente perché ha ritenuto che il nuovo complesso residenziale rispetti il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio*». In realtà UNP e Commissione non danno alcun elemento giustificativo circa un «*effetto favorevole, un abbellimento del quadro generale del paesaggio*» del progetto contestato. L'UNP si limita a riproporre i motivi già esposti anteriormente alla decisione del Consiglio di Stato n. 3657, per esempio nella presa di posizione 22 settembre 2014 allegata alla risposta 27 ottobre 2014 dell'Ufficio delle comande di costruzione (cfr. Scambio degli allegati del 3 novembre 2014 nell'ambito della procedura ricorsuale del 2014). In particolare, nella risposta dell'Ufficio delle domande di costruzione del 12.9.2016, l'UNP e la Commissione ribadiscono che «*(...) l'impatto del paesaggio del progetto, per quanto riguarda la vista principale, non è quindi eccessivo. Per quanto concerne invece l'inserimento di un complesso di edifici a schiera, segnaliamo che lo stesso contribuisce all'ottenimento di una soluzione compatta e il meno invasiva possibile rispetto al parco*» (pagina 2).

Anche nell'avviso cantonale 95210 del 22 marzo 2016 l'UNP e la Commissione seguono la medesima linea giustificativa, tanto da scrivere «*(...) spostandone gli indici verso un'area del fondo decisamente meno sensibile dal punto di vista paesaggistico, dove è già presente un'edificazione diffusa (...)*» e da ritenere (non a torto, del resto) che grazie alla siepe «*di fatto le costruzioni retrostanti saranno poco visibili dallo spazio stradale*» (pagina 9). Ora, edifici o strutture che necessitano di una schermatura (in questo caso comunque solo parziale) per essere poco visibili dalla strada – Via Hermann Hesse – non rispondono certamente alla richiesta di qualità paesaggistica imposta dalla Lst. Se vi fosse l'asserita qualità e il paesaggio si trovasse valorizzato dal nuovo intervento edilizio, sarebbe contraddittorio il fatto di riconoscere un merito qualsiasi alla sua schermatura con una siepe, peraltro funerea e troppo alta rispetto alle norme vigenti.

Comunque, nella denegata ipotesi che in futuro dovessero sorgere le case di cui al progetto si conviene su un punto: conservare quella siepe di quella altezza è indispensabile poiché utile a ridurre, seppur in minima parte e solo dalla prospettiva visiva che si avrà da via Hermann Hesse, l'impatto negativo dell'edificazione prevista!

Di fatto l'UNP e la Commissione non hanno saputo trovare elementi che conducono a dire che il progetto ora contestato (non prendiamo in considerazione quello della prima domanda di costruzione del 2012, ancora peggiore di quello ora in esame, a mente della ricorrente così come della Commissione e dell'UNP) rispetti un inserimento ordinato e armonioso e che valorizzi il paesaggio. L'autorità preposta dalla Lst a valutare e a imporre

Fotografia dell'area dove sorge il Parco e la fu Casa Rossa di Hermann Hesse a Montagnola. Emergono brutture edilizie che per volumetria, allineamento, caratteristiche architettoniche costituiscono una violenza estetica all'inserimento armonioso e fisica alla morfologia del territorio e alla sua strutturazione paesaggistica (13.11.2016). (Foto: Giosanna Crivelli)



il rispetto delle norme legali di cui al titolo V *Paesaggio* della Lst è nell'impossibilità di giustificare il progetto sulla base dei principi della legge stessa. Addirittura, essa usa argomentazioni che di fatto stravolgono il «*principio che opera nel senso della valorizzazione cioè in modo attivo*» poiché si accontenta di concordare con l'istante una «*variante che ha ridotto l'impatto delle costruzioni verso il sentiero e la villa*». Lo spirito della legge ne esce violato.

### 1.3 L'impatto paesaggistico del progetto: negativo a scala regionale, locale e puntuale

È evidente a qualsiasi architetto del paesaggio, o architetto, o persone comuni, che l'area in questione – resa inopportuna edificabile con la variante di PR2003 approvata con risoluzione governativa n. 619 dell'11 febbraio 2003 (cfr. pagina 9 della decisione n. 3657 già citata) – è paesaggisticamente sensibilissima vista la localizzazione e la morfologia.

Parimenti evidente è che qualsiasi progetto edilizio fondato su indici e volumetrie concesse dall'attuale PR (per esempio altezza massima al filo superiore del cornicione di gronda di ml. 13.00) è votato alla violazione del principio dell'inserimento ordinato e armonioso e quindi degli articoli 102 e 104 Lst, anche se sfrutta potenzialità inferiori a quelle permesse (come nel caso in esame avviene con l'altezza), poiché comporta sia enormi sbancamenti che distruggono la strutturazione paesaggistica a balze del sito sia l'inserimento

di volumi estranei al quadro topologico in esame. Il PR di Montagnola concede parametri edilizi che solitamente caratterizzano comparti all'interno dei centri urbani ma che sono fuori scala per il territorio collinare, in particolare per il comparto all'interno del quale si trovano i fondi oggetto della domanda di costruzione contestata.

La lettura del contesto paesaggistico mostra la criticità del progetto in questione.

A scala regionale e locale il suo impatto negativo è facilmente comprensibile se si guarda la Collina d'Oro e in particolare i fondi oggetto di domanda di costruzione dal Monte San Salvatore o dagli scorci panoramici che si aprono dalle strade e dai sentieri esistenti tra Carabbia, Ciona e Carona.

A questo proposito si invitano UNP e Commissione a non limitarsi a camminare lungo via Hermann Hesse per esaminare il progetto: esperti e tecnici dovrebbero analizzare l'impatto che il progetto avrà sulla Collina d'Oro posizionandosi sulla collina di fronte, vale a dire osservando la Collina d'Oro da Carabbia o dal territorio compreso tra Carona-Madonna d'Ongero e il San Salvatore: solo con questa visione paesaggistica d'insieme chi è chiamato dalla Lst a valutare gli interventi edilizi potrebbe misurare effettivamente l'impatto degli edifici in questione. Del resto sono le *Linee guida cantonali sui criteri di valutazione paesaggistica nell'ambito della procedura edilizia* a imporre un'analisi di questo genere, di cui non vi è traccia nei documenti agli atti, fatto che costituisce una lacuna sostanziale.

Ponendosi in questa prospettiva di analisi, lasciando il fondovalle del Piano Scairolo densamente e

malamente edificato con le principali vie di comunicazione, le linee di forza paesaggistiche della Collina d'Oro sono costituite da vaste aree boschive, aree agricole e ronchi, aree edificabili che corrispondono a buona parte delle aree aperte e che si insinuano lungo tutto il versante collinare. L'insediamento storico di Montagnola è costituito dai due nuclei, l'uno occidentale e l'altro sud-orientale, circondato da pendii un tempo occupati da vigneti e oggi da abitazioni che ne hanno radicalmente mutato l'intorno naturale.

Le aree un tempo agricole sono ora poste in zona edificabile con parametri riscontrabili nei centri urbani che non si addicono alla morfologia di un territorio collinare e alla sua strutturazione paesaggistica.

In particolare, i fondi oggetto della domanda di costruzione qui contestata sono ubicati all'interno del comparto divenuto residenziale compreso tra piazza Brocchi e l'area boschiva della Val Maggiore – Camatta, edificato in gran parte dopo la seconda metà del Novecento, fino agli anni Ottanta, con case monofamiliari a tetto a falde prevalentemente a due piani.

Dopo quella prima fase di espansione edilizia, nel medesimo comparto sono sorte palazzine composte da diversi appartamenti con tipologie costruttive che esulano da quelle caratterizzanti la fase precedente e che si inseriscono negativamente nel contesto per dimensioni e per caratteristiche architettoniche; le ultime costruzioni – una in fase di completamento, come si evince dalla fotografia riprodotta a lato, scattata domenica 13 novembre dal San Salvatore – poste a valle della via Hermann Hesse presentano corpi di fabbrica che calpestanto i principi della Lst in materia di valorizzazione del paesaggio ma che hanno passato incomprensibilmente l'esame delle autorità comunale e cantonale.

Scendendo alla scala puntuale dell'analisi, in che relazione si pongono le unità abitative previste dal progetto avversato con il contesto?

I caratteri ambientali, le emergenze naturali e la morfologia del luogo ne sono profondamente violati.

A mente della ricorrente UNP e Commissione non hanno esaminato il progetto in questione tenendo conto dell'andamento del terreno, che ortograficamente riconduce ovviamente a quello che fu il giardino coltivato da Hermann Hesse. In particolare è sfuggita la forma delle curve di livello che accompagnano dolcemente la collina, in gran parte violentate da un inserimento edilizio rigidamente lineare, cosa che per di più provoca la necessità, dove il terreno è più ripido, di scavare ad oltranza (come si evince dalla Sezione D-D Facciata Nord Piano no. 305).

Il valore paesaggistico del luogo – come anche del versante collinare – è dato proprio dalla morfologia e dall'assetto complessivo, ancora ben leggibile, dei due fondi e di quello sul quale sorge la Casa Rossa trasformata. È questo sistema paesi-

stico collinare con le caratteristiche curve di livello che viene cancellato.

L'allineamento proposto dalle nove unità abitative unite alla loro tipologia architettonica con facciate vetrate, alla loro densità e al loro orientamento crea un fronte compatto che non solo non ha nulla a che vedere con il contesto edificato circostante di via Hermann Hesse (case unifamiliari con vasti giardini di pertinenza) ma che impatta fortemente con la modellazione del terreno irrispettosa della morfologia esistente (cfr. Prospetto Est Piano no. 204). Non vi è alcuna aderenza del progetto alla natura collinare del luogo.

Sulla base delle motivazioni espresse in passato, nella procedura in corso e nuovamente riproposte in questa replica, la STAN non ritiene pertinenti le argomentazioni sollevate dai rappresentanti legali di Municipio e dell'istante circa una valutazione soggettiva da parte dei vari ricorrenti: ridurre le opposizioni e i ricorsi a una questione di soggettività (progetto che può piacere o non piacere) è grottesco e fuorviante.

L'analisi del progetto sia alla luce delle *Linee Guida cantonali sui criteri di valutazione paesaggistica nell'ambito della procedura edilizia* sia sulla base degli elementari principi urbanistici porta a ritenere che esso viola la Lst.

Inoltre, in merito all'inedificabilità del fondo cedente gli indici che si trova a contatto col bosco non vi è alcuna certezza che non sarà anch'esso edificato grazie al meccanismo della cessione degli indici da parte di altri fondi confinanti o di prossimità (per cui per garantire il rispetto di quella parte di parco ritenuto dall'UNP di pregio si dovrebbe iscrivere una servitù di divieto di edificazione a carico della particella 2366 a favore del Comune di Collina d'Oro).

Dalle considerazioni sopra espresse ne discende che vi è un interesse pubblico preponderante a impedire la realizzazione del progetto in esame. Ma addirittura tale interesse dovrebbe spingere l'autorità superiore ad applicare compiutamente la Lst e quindi a dichiarare non edificabili i fondi coinvolti nella domanda di costruzione. La mancanza di volontà di andare in questa direzione traspare dalle considerazioni espresse dall'UNP e dalla Commissione sia nella presa di posizione del 22 settembre 2014 («... *diritti dei proprietari (difficili da contestare unicamente con il principio dell'inserimento ordinato e armonioso nel paesaggio ...)*») sia nella risposta del 12 settembre 2016 («*Riteniamo importante richiamare anche in questa sede che l'applicazione della Lst non può, in linea di principio, andare a limitare le volumetrie e gli indici concessi dalla pianificazione comunale*»).

**Visti gli scempi edilizi che colpiscono sempre più le aree collinari – nel Luganese le pendici del Monte Bré e quelle del San Salvatore ne sono esempio negativamente illuminante –, luoghi paesaggisticamente tra i più sensibili del territorio cantonale, viene da chiedersi a**

cosa sia servito l'inserimento del titolo V nella Lst, rispettivamente la sua portata concreta se ci si limita ad avallare il meno peggio e a non difendere il paesaggio definito bene comune dalla Lst medesima.

## 2. Casa Rossa e parco meritevoli di essere un bene culturale

Al di là dell'impatto paesaggistico non accettabile, per la STAN la questione principale risiede nella salvaguardia di questo "santuario storico" da qualsiasi nuova trasformazione che cancellerebbe la memoria di quello che fu il luogo dell'ispirazione letteraria di Hesse, e anche – come si legge nell'articolo di Carlo Zanda che alleghiamo alla presente pubblicato ne *Il nostro Paese* – il porto di salvezza morale di molti oppositori del regime nazista: sono le vestigia fisiche di questa memoria che meritano di essere salvaguardate e valorizzate. La STAN in questa campagna non si trova isolata, ma gode dell'appoggio di una petizione locale firmata da circa 3000 cittadine e cittadini, nonché dell'appoggio di una petizione internazionale lanciata su AVAAZ che ha raccolto finora circa 1500 firme di persone sensibili al pensiero e quindi anche ai luoghi di Herman Hesse.

Orbene dal profilo teorico e legale, la STAN contesta le asserzioni dell'UBC che non solo non intravede l'opportunità, anzi le necessità di salvaguardare quella che fu la Casa Rossa e il giardino circostante, ma addirittura, con una lettura riduttiva e personale, considera che la LBC non contempra la possibilità di salvaguardare un luogo perché fu teatro di avvenimenti storici di grande rilievo.

L'UBC per affermare quanto sopra si rifà ai *Principi per la tutela dei monumenti storici in Svizzera*, pubblicato nel 2007 dalla Commissione federale dei monumenti storici. Orbene, le citazioni sono monche; più precisamente l'UBC evita di rifarsi ai passi principali del capitolo 1, in cui vengono fissati i principi morali, culturali e sociali secondo i quali la Comunità ha il dovere di tutelare i beni culturali. Ma anche dove l'UBC tenta di giustificare il suo mancato intervento con le trasformazioni intervenute tanto sulla villa quanto sul giardino, l'argomentazione è debole, poiché le medesime direttive affermano che per giudicare un bene degno di essere monumento e per apporvi delle modifiche, bisogna conoscerlo approfonditamente. Ebbene, a detta dell'Ufficio medesimo, la conoscenza del bene, segnatamente della "casa rossa", si basa solo su un sopralluogo effettuato nel 2012.

All'epoca la casa era ancora abitata dalla proprietaria e era comprensibilmente difficile operare rilievi e sondaggi che sono immancabilmente necessari per conoscere quanto rimanga della sostanza originale e quanto invece sia andato irrimediabilmente perso, come invece suggeriscono i *Principi* summenzionati.

Lo stesso dicasi per il giardino. L'UNP e la Commissione del paesaggio, così come l'Ufficio dei beni culturali e la Commissione dei beni culturali non menzionano nelle loro varie prese di posizione (a cominciare da quella del 14 novembre 2012 dell'UBC), un aspetto non secondario riguardante il parco della Casa Rossa, descritto dal curatore dell'opera omnia di Hesse, Volker Michels. Nel 1931 quando Hermann e Ninon Hesse si stabiliscono nella Casa Rossa il terreno della proprietà è stato modificato dall'intervento di una ditta specializzata, come ricorda Michels: «*il terreno di undicimila metri quadrati, acquisito nel luglio del 1930 sul pendio rivolto a sud sopra il villaggio di Montagnola, aveva una posizione meravigliosa con una magnifica vista sul lago e sui monti della sponda italiana, ma le balze ripide e pietrose coltivate un tempo a vigna non erano certo adatte per impiantare un giardino. Tuttavia fu fatto tutto quello che l'abilità di un bravo giardiniere poteva ottenere. Seguendo il motto di Hesse, di "applicare quel poco di libertà necessaria per far diventare la volontà della natura la mia volontà", il terreno fu reso coltivabile da un'impresa di giardinaggio con humus, muretti di sostegno, scale e vialetti, evitando una drastica ricomposizione fondiaria, ovvero conservando in gran parte la struttura del terreno. Si provide a rinserrare una fonte, a piantare alberi, e sotto i castagni ai margini del bosco fu costruito un campo di bocce. Centro del giardino rimase il vigneto che Hesse avrebbe voluto dare in appalto. Siccome però nessuno si mostrò interessato, fu necessario chiamare un bracciante per non dover vendemmiare i settecento chili di uva che d'ora innanzi bisognava far fruttare ogni anno. Sulle terrazze più in basso furono disposte le aiuole per fiori, fragole, verdura, insalate ed erbe aromatiche, mentre su quelle superiori e più strette rimasero le viti» (In *giardino*, Postfazione di Volker Michels, Ugo Guanda Editore, pp. 143-144). UBC, UNP e Commissioni si limitano a fondare il loro giudizio sullo stato attuale del parco e sulla vegetazione esistente. Eppure, alla strutturazione paesistica data dall'uomo nel corso dei secoli a quel territorio si è aggiunta una strutturazione voluta da Hesse in persona, rispettosa nella sostanza alla morfologia e all'assetto storico dei fondi.*

Per giudicare l'irreversibilità di uno spazio aperto e di un "monumento vivente", come sono definiti i parchi dalla relativa Carta, bisognerebbe fare una ricostruzione storica della situazione quo ante sulla base della copiosa documentazione fotografica e iconografica esistente e compararla opportunamente con un rilievo della situazione attuale.

Del resto la ricostruzione filologica del giardino di Monet a Giverny, dopo decenni di decadenza e abbandono che avevano condotto alla scomparsa di manufatti e vegetazione riprodotti dall'artista, è un esempio illuminante di come si possa ripristinare un parco-giardino nel rispetto della originaria scelta del proprietario a livello di vegetazione e delle specie presenti.



Hermann Hesse.  
© Biblioteca nazionale  
svizzera, Archivio svizzero  
di letteratura.

Su questo aspetto la STAN chiede la trasmissione formale delle "schede" menzionate come allegate al preavviso UBC all'attenzione dell'Ufficio delle domande di costruzione, parte integrante del medesimo, visto che non sono state allegate nell'ambito del SAT. Lacuna questa che si chiede sia tempestivamente colmata.

Ma le osservazioni tanto dell'UDC, quanto dell'UBC contrastano in modo evidente con quanto asserito dal Governo cantonale nel Messaggio no. 4387 del 14 marzo 1995, che a pagina 2 indica: «Le azioni pubbliche dirette alla difesa

*i valori estetici e culturali o la qualità della vita) e non sono percepiti con la stessa intensità da tutti gli individui; anzi è probabile che alcuni di questi valori siano condivisi soltanto da ristrette élites culturali o sociali. Al contrario i costi che essa tende a far pagare sono immediatamente valutabili in termini economici, sia che si tratti di costi imposti a singoli privati (possessori o commercianti) attraverso la limitazione dei loro diritti sulle cose, sia che si tratti di costi imposti a singole comunità, attraverso l'introduzione di limitazioni al loro sviluppo edilizio e infrastrutturale. Il conflitto non*



Casa Rossa  
(tratto da Das Werk,  
maggio 1940, p. 139).

del patrimonio storico e culturale appartengono in linea di principio a quella famiglia di politiche che tendono a distribuire benefici diffusi e a produrre costi concentrati. Non diversamente dalle azioni per la protezione dell'ambiente esse sono destinate a incontrare resistenze da parte di interessi forti senza avere a loro favore nient'altro che un generico sostegno da parte dei cittadini. Rientrano, cioè, in quella categoria di politiche pubbliche che viene costantemente indicata nella letteratura sul policy-making, come la più facilmente votata all'insuccesso nei sistemi politici pluralisti e democratici (Wilson 1973); politiche di questo genere hanno una scarsa probabilità di essere adottate ed una probabilità ancora minore di essere tradotte in pratica.


Nel caso della tutela dei beni culturali il quadro presenta qualche difficoltà supplementare. I benefici che essa è in grado di distribuire sono infatti di natura immateriale (riguardano aspetti come

è solo tra pubblico e privato, ma anche tra diversi modi di concepire l'interesse pubblico.

Ma c'è un'ulteriore difficoltà. La politica dei beni culturali si muove su un orizzonte temporale di lungo respiro. Stabilisce un ponte tra passato e futuro; guarda alle testimonianze ereditate dalla storia e si propone di trasmetterle alle generazioni che verranno. I suoi tempi non coincidono con quelli abituali del sistema politico, che tende piuttosto a misurarsi con i ritmi più ravvicinati imposti dalle scadenze elettorali e dalle pressioni contingenti degli interessi". (Da "Gli attori della politica dei beni culturali in quattro paesi europei Francia, Italia, Regno Unito e Spagna" intervento di Luigi Sabbio al seminario "Politiche culturali: attori e strategie" Ascona, 11-12 novembre. 1993).

L'analisi della "difficile politica" dei beni culturali esposta da Bobbio evidenzia in modo disincantato le difficoltà alle quali è confrontato chi pone mano ad una modifica legislativa in una materia

Hermann Hesse  
a Montagnola  
(tratto da  
<http://www.florablog.it>).



come quella della tutela dei beni culturali. Il Consiglio di Stato, nel sottoporre al lodevole Parlamento questo progetto, ne è ben cosciente. D'altro canto esso sa che, nella pratica, in numerosi Stati europei ed in numerosi Cantoni sono stati posti in atto con successo interventi di protezione e valorizzazione del patrimonio culturale.

Ciò significa, per dirla ancora con Bobbio, che lo Stato e gli attori coinvolti hanno saputo impostare una linea d'intervento efficace e trasformare una politica "difficile" (nelle premesse teoriche) in una politica (pragmaticamente) "possibile" e soprattutto auspicabile ed auspicata. È questo lo spirito che ha mosso chi ha portato avanti il progetto di legge e che anima il vostro Esecutivo, il quale intende dargli seguito pratico nei fatti, con un adeguato coordinamento tra le istanze coinvolte nel lavoro di tutela dei beni culturali e le conseguenti indispensabili modifiche e miglioramenti organizzativi».

Paradossalmente, nel caso che qui ci preoccupa, i ruoli sono addirittura rovesciati: non è più il Politico che vorrebbe tutelare un bene importante per la memoria collettiva attuale, da consegnare alle generazioni future che, eventualmente, non sarebbe capito dai governati, bensì un numero importante di cittadini, tra cui anche quelli rappresentati dalla STAN che vorrebbero si tutelasse un bene d'immensa importanza per la cultura e la storia del Cantone Ticino, e il Governo che non ravvede in quel paesaggio, in quell'edificio, in quel giardino la carica simbolica che rappresenta e li lascerebbe definitivamente trasformare, anzi

deturpare, o, peggio, demolire, pur proclamandosi sensibile al valore letterario dell'opera di Hermann Hesse.

Nel medesimo messaggio governativo si legge: «L'articolo 2 definisce la nozione di bene culturale, la quale poggia sul concetto dinamico e aperto di cultura, intesa come il sistema di valori e costumi che caratterizzano il vivere di una collettività. Il carattere di bene culturale include quindi qualunque produzione materiale dell'attività culturale in senso lato (cfr. Messaggio, cap. 4.1). Può essere definito bene culturale che riveste importanza per la collettività, un oggetto non solo d'interesse storico o artistico, ma anche religioso, archeologico, architettonico, urbanistico, etnografico, archivistico, bibliografico, numismatico, ecc. Fra i beni suscettibili di protezione trovano posto gli immobili cioè, a titolo esemplificativo, le costruzioni, i manufatti, le rovine, le parti costitutive o accessorie di costruzioni, le zone archeologiche; così come i beni mobili, definiti secondo l'art. 713 CC come oggetti che possono essere trasferiti senza alterarne la sostanza. Fra questi ad esempio dipinti, documenti d' ogni genere, libri, reperti, oggetti di culto od' arredo, utensili. L'articolo 2 avverte che una pluralità di beni mobili e/o immobili, che riveste interesse nel suo insieme (una collezione, un fondo archivistico o librario, l'arredo legato allo stabile di cui fa parte, un nucleo) può essere protetta nella sua globalità».

Chi legge con mente disincantata il commento all'articolo 2 della LBC, non riesce a trovare alcunché che suffraghi la tesi dell'UBC secondo la quale la tutela di un bene i cui pregi risiedono so-

prattutto nel fatto di aver ospitato un premio Nobel della letteratura che per 30 anni ne ha fatto il luogo principale della sua ispirazione filosofico-letteraria e che fu meta e crogiolo della resistenza al nazionalsocialismo e ad un pensiero pacifista che più tardi diventò movimento della gioventù di mezzo mondo, non rientrerebbe nei criteri fissati dalla stessa.

È vero il contrario. I commentatori Socchi e Anastasi nel notissimo commento pubblicato dalla RTD nel definire che cosa sia un bene culturale annoverano con chiarezza che il valore storico di un oggetto ne fa un bene culturale, indipendentemente dalla sua qualità estetica.

D'altra parte le posizioni assunte dai servizi amministrativi del Cantone sono pure in contrasto con quanto scritto e asserito dal Piano direttore cantonale, e più precisamente nelle combinate schede di coordinamento P01 e P10 e che qui diamo per integralmente riprodotte. Per rendere meglio l'idea, basti qui citare dalla scheda P10 il seguente passo, contenuto nel capitolo Sfide:

*«La prima importante sfida consiste nel promuovere la cultura della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, affinché si rafforzi l'idea che essi costituiscono un bene collettivo e gli sforzi in questo settore aumentino e soprattutto convergano verso obiettivi condivisi, evitando di disperdere energie e risorse. D'accordo con le comunità locali, occorre promuovere la conservazione dei beni culturali perché parte costitutiva del nostro territorio e della nostra identità, nella certezza che questo investimento sia essenziale per il futuro del nostro Cantone.*

*La conservazione dei beni culturali deve passare anche attraverso la lettura, la comprensione e la valorizzazione dei contesti in cui si situano. Ai beni culturali e ai loro contesti è necessario ridare un ruolo maggiormente significativo, affinché diventino cardini della progettazione territoriale e del paesaggio. Come anticipato, queste sfide vanno affrontate prevalentemente nell'ambito di una politica integrata di valorizzazione del paesaggio (promossa attraverso le schede P1 e P2), che dovrà pure occuparsi di identificare i paesaggi culturali di interesse cantonale, meritevoli di particolare attenzione e cura. La lettura del paesaggio cantonale effettuata su scala comprensoriale (scheda P2) costituisce sia un supporto conoscitivo e di sensibilizzazione, sia un supporto decisionale.*

*Tra le sfide orientate in modo più specifico alla tutela e valorizzazione dei beni culturali – e quindi oggetto di questa scheda – va sicuramente annoverata la conoscenza dei beni culturali e l'identificazione di quelli meritevoli di particolare cura. A questo scopo esiste l'Inventario cantonale, che in quest'ottica andrà concluso e poi aggiornato costantemente, e quelli federali, tra cui l'Inventario degli insediamenti meritevoli di protezione (ISOS) e l'Inventario delle vie storiche (IVS)».*

Come si legge nelle citate schede di PD, la sensibilità nei confronti del paesaggio e dei beni cul-



*Ritratto di Hermann Hesse nel bosco di bambù. © Biblioteca nazionale svizzera, Archivio svizzero di letteratura.*

turali è oggi, almeno in teoria, migliorata e ci si avvede che il riconoscimento di taluni valori culturali andava riconosciuto per tempo (vedi Villa Branca e Villa Galli a Melide, ma gli esempi potrebbero essere molto più numerosi). In tanti casi si è giunti tardi, ma in altri come quello della dimora di Hermann Hesse esiste ancora la concreta possibilità di evitare di subire una perdita gravissima per il patrimonio culturale del Paese e per evitare di dover arrossire davanti alle migliaia di persone che annualmente giungono in Ticino per vedere e toccare la terra che lo ospitò e lo ispirò per tanti anni: troverebbero un giardino occupato, malamente, da una schiera di costruzioni che violenta un paesaggio noto per la dolcezza delle sue forme.

Ma ancor peggio quelle medesime persone sensibili al messaggio di Hesse, potrebbero trovarsi dinanzi ad una seconda serie di edifici altrettanto scatolari al posto della "casa rossa" poiché l'autorità non intende tutelarla: il PR ne ignora l'esistenza e i valori che essa veicola e permetterebbe di abbatterla per far posto a chissà quale serie di edifici.

Per tutti i motivi sopra descritti, la STAN si riconferma totalmente nelle sue richieste ricorsuali e chiede sia giudicato di conseguenza, cassando il permesso di costruzione rilasciato dal Comune di Collina d'oro.

Con distinti saluti

per la STAN

Il Presidente  
arch. A. Pisoni

Il Segretario  
lic. rer. pol. T. Fontana